

ALLEGATO A) al n. 193.561 di rep. n. 64.801 di racc.

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

"UNICAENERGIA S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Cittadella (PD), all'indirizzo deliberato dall'Organo Amministrativo.


La società può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- commercializzazione di energia elettrica.

Per il conseguimento dei fini sociali la Società può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare nonché qualsiasi operazione mobiliare e finanziaria attiva o passiva, con esclusione di at-



tività nei confronti del pubblico; può assumere - in via non prevalente e non ai fini del collocamento - interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre Società, ditte, associazioni, enti e consorzi, sia italiani che stranieri, nonché prestare garanzie e fidejussioni a favore di terzi - qualora dalla legge ammesso - e consentire l'iscrizione di ipoteche sui beni sociali anche a garanzia di finanziamenti comunque e da chiunque concessi a favore proprio o di terzi. La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico.

La Società può assumere e concedere incarichi di agenzia e rappresentanza, concedere in gestione la propria azienda o parti di essa e assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica

dello statuto.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale e sue variazioni


Il capitale sociale è fissato in euro 70.000,00 (Euro settantamila e centesimi zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere costituito o aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma, il capitale può essere altresì costituito o aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

In caso di aumento del capitale sociale, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emes-



se, in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti


il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta in riferimento a quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivandone le ragioni nel verbale dell'assemblea, il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile.

Nell'ipotesi prevista all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale del socio moroso può essere venduta all'incanto.

Articolo 6 - Partecipazioni al capitale sociale

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale. Peraltro in mancanza di specifica determinazione in tal senso le partecipazioni dei soci si presumono di valo-



re proporzionale ai conferimenti effettuati.

È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione presa dai soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale.

- Al socio CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA spetta il diritto di nominare l'organo amministrativo per i primi tre esercizi;

- Al socio ETRA S.p.A. spetta il diritto di nominare l'organo amministrativo per i successivi tre esercizi.

- Per i successivi mandati la nomina dell'organo amministrativo spetterà a rotazione al CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA e ad ETRA S.p.A., finchè gli stessi resteranno soci anche se in quote inferiori alle attuali.

Il trasferimento totale delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui sopra comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si

estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

TITOLO III - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 7 - Trasferimento delle quote di partecipazione per atto mortis causa.


In caso di morte di un socio, nella partecipazione già di titolarità del defunto subentrano i suoi eredi o legatari.

Articolo 8 - Trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi

Il trasferimento delle quote nei confronti di altri soci è libero.

Il trasferimento delle quote sociali a società fiduciarie è libero a condizione che l'originario socio resti fiduciante per l'intera quota trasferita. La società fiduciaria può peraltro trasferire liberamente la quota soltanto all'originario socio.

In ogni altro caso il socio che intenda trasferire a terzi la propria quota, la deve offrire in prelazione



agli altri soci, in proporzione al valore nominale

della quota di cui ciascuno di essi è titolare, osser-

vando le seguenti norme:

a) il socio che intenda trasferire a titolo oneroso la

propria quota ("socio offerente") deve offrirla agli

altri soci ("destinatari") comunicando loro l'offerta

ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prez-

zo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni

di vendita. La comunicazione deve essere inviata

all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta,

darne comunicazione ai destinatari entro dieci (10)

giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta;

in difetto la comunicazione ai destinatari è valida-

mente fatta dal socio offerente. Entro trenta (30)

giorni dal ricevimento dell'offerta, i destinatari che

intendano accettarla in tutto o in parte devono darne

comunicazione al socio offerente e - per conoscenza -

all'Organo Amministrativo della società. La comunica-

zione del destinatario deve indicare la frazione della

quota che egli intende acquistare e precisare se egli

accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offeren-

te. Il destinatario può acquistare l'intera frazione


della quota che gli spetta in prelazione ovvero opta-

re per l'acquisto di una frazione inferiore o dichia-

rarsi disponibile ad acquistare la frazione non acqui-

stata in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio della ripartizione della quota offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera quota offerta in vendita e non solo per una parte di essa;

b) nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, la quota è loro trasferita entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento da parte del socio offerente dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti. Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita è determinato da un perito unico, designato dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova. Nell'effettuare la sua determinazione il perito dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali




da essa posseduti, della sua posizione nel mercato
nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal po-
tenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e
di ogni altra circostanza e condizione che viene nor-
malmente tenuta in considerazione ai fini della deter-
minazione del valore di partecipazioni societarie, con
particolare attenzione a un eventuale "premio di mag-
gioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto
di controllo della società. La determinazione del pe-
rito è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti.
Qualora il prezzo determinato dal perito si scosti,
rispetto al prezzo richiesto, di una percentuale non
inferiore al venti per cento (20%) in eccesso ovvero in
difetto del prezzo stesso, gli acquirenti, anche indi-
vidualmente, o l'alienante possono rinunciare al per-
fezionamento del contratto entro quindici (15) giorni
dal ricevimento della comunicazione con cui il perito
dà notizia a tutti gli interessati della sua determi-
nazione. Fatto salvo il diritto di rinuncia sopra pre-
visto, la quota offerta è trasferita entro trenta (30)
giorni dalla data in cui ai destinatari è pervenuta la
comunicazione del perito; i termini di pagamento e le
altre condizioni di vendita saranno gli stessi
dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla preceden-
te lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra

il socio offerente ed i singoli accettanti;

c) se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda l'intera quota offerta in vendita, il socio offerente è libero di trasferire al terzo l'intera quota preventivamente offerta in prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i trenta (30) giorni seguenti alla scadenza del termine di trenta (30) giorni, di cui alla precedente lettera "a)" per l'accettazione dell'offerta in prelazione o del termine di quindici (15) giorni per manifestare la volontà di rinuncia di cui alla precedente lettera "b)". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)";

d) nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo, deve nondimeno ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio espresso con decisione assunta dai soci all'unanimità, escludendo dal computo il socio offerente. La proposta dell'offerente deve essere presentata ai soci entro trenta (30) giorni da quello in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo, ponendo quale termine per



la decisione il trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte del socio di tale proposta. I soci possono rifiutare il proprio gradimento alla cessione con decisione motivata basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego non motivato del gradimento, il socio che intende trasferire la propria quota può recedere dalla società.

Le cessioni effettuate senza il rispetto della procedura per l'esercizio di prelazione di cui sopra sono comunque valide purché vi sia l'assenso di tutti gli altri soci. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

Le spese peritali sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitraggio; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo del perito grava sul proponente.

Articolo 9 - Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi

stabiliti dalla legge e spetta altresì nel caso in cui la normativa sopravvenuta vieti al socio la partecipazione nella società.


Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere all'Organo Amministrativo, presso l'indirizzo della sede della Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita:

- entro cinque (5) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;

- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese; se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;

- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi dei fatti che legittimano il recesso.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della



sede legale della società. Se in questo lasso temporale viene contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e viene conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla definizione di detto arbitrato.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, c.c. - sentito il parere del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati - il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, redigendo apposita relazione che espliciti il valore e i criteri di valutazione adottati, da depositare presso la sede sociale. L'Organo Amministrativo dovrà comunicare a ciascun socio l'avvenuto deposito della valutazione, di cui ciascuno di essi ha diritto di prendere visione e ottenerne copia a proprie spese.

Decorso quindici (15) giorni dal ricevimento da parte

di ciascun socio della comunicazione di cui sopra,
senza che alcun socio abbia proposto contestazione per
iscritto, il valore di liquidazione si intenderà taci-
tamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli ammi-
nistratori del valore di liquidazione nel termine di
cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione nei ter-
mini del valore di liquidazione delle quote determina-
to dall'Organo Amministrativo, detto valore viene de-
terminato, su istanza della parte più diligente, tra-
mite relazione giurata di esperto designato dal Tribu-
nale competente in relazione alla sede sociale, che
provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il
primo comma dell'art. 1349 c.c..

Articolo 10 - Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società al verifi-
carsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali
fattispecie di giusta causa di esclusione:

- a) l'impossibilità di eseguire la prestazione lavora-
tiva o di servizi per il socio che ha effettuato un
tale conferimento
- b) la dichiarazione di interdizione o inabilitazione
- c) il fallimento del socio

L'esclusione del socio è decisa con il voto favorevole
dei soci che rappresentino il 50% del capitale socia-

le, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui la comunicazione viene recapitata al socio escluso; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

Dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma precedente decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473-bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attraverso la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

Per la determinazione del valore della quota del socio escluso, si applica quanto previsto a tale riguardo dal precedente art. 9, a far tempo dalla comunicazione

di esclusione al socio.

TITOLO IV - FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 11 - Finanziamento dei soci

I soci possono effettuare in favore della Società finanziamenti con diritto di restituzione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalle normative vigenti in materia di raccolta del risparmio.

Eventuali versamenti di qualsiasi importo e a qualsiasi titolo effettuati dai soci nelle casse sociali saranno infruttiferi di interessi, in deroga alla presunzione dell'art. 1282 del C.C., salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 12 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito con decisione dei soci adottata con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO V - DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 13 - Decisione dei soci: competenze e forme

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

E' compito dell'Amministratore Unico accertare la veridicità e la regolarità dei voti espressi, qualunque sia il metodo seguito.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio titolare.

Qualunque sia il metodo adottato per le decisioni dei soci, esse si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C. la decisione è assunta con il voto

favorevole dei soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale.


Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Articolo 14 - Decisione assunta mediante assemblea dei soci

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea anche per



delega a terzi tutti coloro la cui qualifica di socio sia opponibile alla società.

Ogni socio si intende abbia eletto domicilio all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi previsti dall'ar-

articolo 2375 del Codice Civile.

L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Potranno essere eletti amministratori anche i non soci.

La durata in carica dell'Amministratore Unico è di tre esercizi. L'Amministratore Unico è rieleggibile.

La nomina dell'organo amministrativo compete al socio

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA e al socio ETRA S.P.A.

secondo quanto previsto dall'art. 6.

In caso di revoca, nulla è dovuto all'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca.

La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni,

potrà essere assegnato un compenso annuo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinato da decisione dei soci. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali.

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 16 - Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

In deroga a quanto sopra indicato per la conclusione dei contratti di cessione dell'energia elettrica prodotta devono essere preventivamente autorizzati con decisione dei soci.

Articolo 17 - Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico.

Articolo 18 - Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

TITOLO VII - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 19 - Sindaci e controllo legale dei conti


Quando è obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo legale dei conti.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un Revisore iscritto nell'apposito Registro.

Il revisore nominato ai sensi del comma precedente vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:

- compiere atti di ispezione e di controllo;
- chiedere notizie all'Amministratore Unico sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina del Revisore di cui ai commi prece-



denti, ad egli si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli dal 2397 al 2409 -septies del codice civile.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI, UTILI


Articolo 20 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 180 (centottanta) giorni, nei casi e alle condizioni di legge.

Articolo 21 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato almeno il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei



soci.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Riunioni mediante mezzi di telecomunicazione

Le assemblee dei soci possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento degli intervenuti. In particolare per il legittimo svolgimento delle assemblee e riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito a chi presiede l'assemblea o la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura

della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea o la riunione non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea o la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 23 - Decisioni adottate sulla base di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Chi intende consultare i soci e proporre una data decisione o richiedere loro il consenso, in entrambi i casi entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico).

La consultazione o la richiesta di consenso dei soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. La trasmissione, oltre che a coloro che devono e-



sprimere il voto e all'Amministratore Unico, deve essere

diretta, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile. I soggetti legittimati al voto, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata.

Ciascun votante può revocare il consenso a una data decisione fintantoché la decisione non si sia formata.

La decisione formatasi, sia a seguito di consultazione scritta ovvero di consenso espresso per iscritto deve essere comunicata a tutti gli interpellati, a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e al revisore. La decisione deve altresì essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti inviati, i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà e le eventuali osservazioni devono essere conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

Le decisioni mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole che determina la maggioranza prevista statutariamente.


E' compito dell'Amministratore Unico accertare la veridicità e la regolarità dei voti espressi.

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione della società

Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi



compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda

sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o

diritti, o di blocchi di essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione

del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio

provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del

miglior realizzo;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze

e le modalità richieste per

la modificazione dello statuto, le deliberazioni di

cui al capoverso precedente.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero

tra i soci e la società, ivi comprese le controversie

relative alla validità assembleari nonché le contro-

versie promosse da amministratori, liquidatori, sinda-

ci e revisori contabili, se nominati, ovvero nei loro

confronti, avente ad oggetto diritti disponibili rela-

tivi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro

Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova entro

30 giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da

parte dell'interessato più diligente.


In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Padova su istanza della parte interessata più diligente.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Articolo 26 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da eseguirsi ai sensi del presente statuto si effettuano, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le comunicazioni inoltrabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati a loro cura dai destinatari stessi presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.



Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

F.to: Stefano Svegliado

F.to: Cuman Danilo

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)

Copia conforme all'originale firmata in ogni foglio, che
rilascia il ...
Legge.

Bassano del Grappa, il 6.12.10

